

**Decreto Prot. n.  
Repertorio n.**

**Divisione del Personale  
U.R.P.D.R./U.P.D.R.  
VII/1**

**Oggetto:** Regolamento per il reclutamento e la disciplina dei ricercatori a tempo determinato in tenure track (RTT).

### IL RETTORE

**VISTO** lo Statuto di Ateneo, emanato con il D.R. n. 645 del 17.10.2016 e pubblicato sulla G.U. n. 261 del 08.11.2016;

**VISTA** la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010 e ss.mm.ii., riguardante *"Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"* e, in particolare, l'art. 24 (rubricato *"Ricercatori a tempo determinato"*), come modificato dall'art. 14, comma 6-decies del D.L. n. 36 del 30.04.2022 (convertito con modificazioni in Legge n. 79 del 29.06.2022), che ha introdotto una nuova figura di *ricercatore a tempo determinato in tenure-track* (c.d. RTT), titolare di un contratto di durata complessiva di sei anni non rinnovabile;

**VISTO** il D.M. n. 1658 del 21.10.2024, recante i *"Criteri per la disciplina, da parte degli Atenei, della valutazione dei ricercatori a tempo determinato, in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo dei professori di seconda fascia"*;

**RILEVATA** la necessità di procedere all'emanazione di un Regolamento che disciplini la procedura di reclutamento dei suddetti ricercatori a tempo determinato in tenure track ed il relativo rapporto di lavoro, in virtù di quanto previsto dal novellato art. 24 della Legge 240/2010;

**VISTA** la delibera n. 81 del 24.06.2025 con cui il Senato Accademico ha approvato - subordinatamente al parere del Consiglio di Amministrazione - il *"Regolamento per il reclutamento e la disciplina dei ricercatori a tempo determinato in tenure track (RTT) ai sensi dell'art. 24 della Legge 240/2010 come modificato dalla Legge 79/2022"*;

**VISTA** la delibera n. 87 del 24.06.2025 con cui il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole in merito al citato Regolamento, proponendo la modifica del 3° comma dell'art. 31 del Regolamento de qua;

**VISTA** la delibera n. 122 del 24.07.2025 con cui il Senato Accademico ha approvato la predetta modifica, proposta dal Consiglio di Amministrazione, del 3° comma dell'art. 31 del suindicato Regolamento;

### DECRETA

Per i motivi di cui in premessa:

**Art. 1)** È emanato il *"Regolamento per il reclutamento e la disciplina dei ricercatori a tempo determinato in tenure track (RTT) ai sensi dell'art. 24 della Legge 240/2010 come modificato dalla Legge 79/2022"* allegato al presente Decreto di cui costituisce parte integrante;

**Art. 2)** Il suddetto Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nell'Albo ufficiale *on line* dell'Ateneo.

Caserta,

Copia Conforme all'originale analogico  
FIRMATO DIGITALMENTE DA RUSSO GIOVANNI  
I: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI

**IL RETTORE**  
**(Prof. Giovanni Francesco NICOLETTI)**




Università degli Studi  
della Campania  
Luigi Vanvitelli

Viale A. Lincoln 5  
81100 Caserta

protocollo@pec.unicampania.it  
www.unicampania.it



**REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO E LA DISCIPLINA DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO IN TENURE TRACK (RTT) AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA LEGGE 240/2010 COME MODIFICATO DALLA LEGGE 79/2022**

**TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1 – Finalità**

1. L'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, può instaurare rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato mediante la stipula di contratti di diritto privato con soggetti dotati di adeguata qualificazione scientifica, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 11.
2. I contratti hanno ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.

**Art. 2 - Ambito di Applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto del Codice Etico e dei principi generali enunciati nella Carta Europea dei Ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee n. 251 dell'11 marzo 2005, le modalità di reclutamento, il regime giuridico ed il trattamento economico spettante ai ricercatori a tempo determinato in tenure track di cui all'art. 24 della Legge 240/2010 e ss.mm.ii..

**Art. 3 - Definizioni**

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
  - **SSD**: Settore scientifico-disciplinare;
  - **GSD**: Gruppo scientifico-disciplinare di cui all'art. 14, comma 6-bis, del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79;
  - **RTT**: Ricercatori in tenure track di cui all'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, così come novellato dall'art. 14, comma 6-decies, del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79;
  - **ASN**: Abilitazione Scientifica Nazionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
  - **Ateneo**: Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli";
  - **A.O.U.**: Azienda Ospedaliera Universitaria "Luigi Vanvitelli";
  - **MUR**: Ministero dell'Università e della Ricerca.

**Art. 4 - Tipologia contrattuale**

1. Il contratto per RTT ha una durata complessiva di sei anni e non è rinnovabile. Ai fini della durata del rapporto instaurato con il titolare del contratto, i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute secondo la vigente normativa non sono computati, su richiesta del titolare del contratto.
2. I contratti possono prevedere sia il regime di impegno a tempo pieno, sia il regime di impegno a tempo definito; la tipologia è definita nel bando di selezione.
3. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore, per il regime di tempo pieno, e a 200 ore, per il regime di tempo definito.
4. Gli RTT di area medica svolgono attività assistenziale con le stesse modalità e il medesimo trattamento economico previsti per i Ricercatori a tempo indeterminato in convenzione, nel rispetto degli accordi tra l'A.O.U. o altre strutture sanitarie convenzionate e l'Ateneo. Eventuali compensi e oneri per lo svolgimento di tali attività sono a totale carico dell'A.O.U. o delle strutture sanitarie ospitanti.

**Art. 5 - Natura del rapporto e trattamento economico**

1. Il rapporto di lavoro che si instaura tra l'Ateneo e il personale di cui al precedente art. 4 è disciplinato da un contratto stipulato ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di lavoro subordinato a tempo determinato, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i redditi da lavoro dipendente.
2. La titolarità di tali contratti non dà luogo in nessun caso a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari



né influenza le future determinazioni in ordine alle assegnazioni di posti di ruolo.

3. Il trattamento economico viene incrementato annualmente nella misura e con le modalità stabilite per gli adeguamenti della retribuzione spettante al personale non contrattualizzato.

4. Agli RTT non si applicano le progressioni economiche e di carriera previste per i Ricercatori a tempo indeterminato.

5. Il trattamento economico spettante agli RTT è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno elevato del 20%.

## **TITOLO II – PROCEDURE COMPARATIVE AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA LEGGE 240/2010**

### **Art. 6 – Programmazione e copertura finanziaria**

1. I procedimenti per l'attivazione delle procedure concorsuali di RTT sono effettuati, nell'ambito delle disponibilità di bilancio dell'Ateneo, sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui alla normativa vigente in materia.

2. La programmazione assicura la sostenibilità nel tempo degli oneri stipendiali.

3. L'Ateneo, nell'ambito della programmazione triennale, vincola risorse corrispondenti ad almeno un terzo degli importi destinati alla stipula dei contratti RTT in favore di candidati che, per almeno trentasei mesi (anche cumulativamente), abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso altre Università o istituti di ricerca, italiani o stranieri, diverse dall'Ateneo.

4. Fino al 31 dicembre 2026, l'Ateneo riserva una quota non inferiore al 25 per cento delle risorse destinate alla stipula dei contratti di RTT ai soggetti che sono, o sono stati, per una durata non inferiore a un anno, titolari di contratti di ricercatore a tempo determinato, di cui all'art. 24, comma 3, lettera a), della Legge n. 240/2010 (tipologia A) o ai soggetti che sono stati, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolari di uno o più assegni di ricerca di cui all'art. 22 della Legge n. 240/2010, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del Decreto legge n. 36/2022 convertito dalla Legge n. 79/2022.

### **Art. 7 – Contratti RTT finanziati integralmente con fondi esterni**

1. Gli oneri derivanti dalla stipula dei contratti di RTT possono gravare totalmente su fondi esterni a condizione che sia assicurato un finanziamento di importo non inferiore al costo quindicennale della posizione (RTT e professore di seconda fascia) ed esclusivamente sulla base di una delle seguenti modalità:

a) convenzioni di cui al successivo art. 8;

b) specifiche disposizioni normative da cui risulti in modo espresso la destinazione del finanziamento;

c) progetti di ricerca con enti pubblici o privati in cui sia esplicitamente prevista la possibilità di attivare contratti di RTT, compreso l'eventuale passaggio al ruolo di professore di seconda fascia, tra le spese ammissibili e rendicontabili.

2. L'avvio delle procedure di selezione di cui al precedente comma 1, lett. a) è disciplinato dal successivo art. 8.

3. L'avvio delle procedure di selezione di cui al precedente comma 1, lett. b) e c) deve essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Collegio dei revisori dei conti che attesti la copertura finanziaria certa per almeno quindici anni riferiti al costo della posizione (RTT e Professore di seconda fascia).

### **Art. 8 – Convenzioni**

1. Il reclutamento di RTT può essere interamente finanziato da altri soggetti pubblici e/o da soggetti privati che, in relazione alle proprie finalità statutarie o sociali, dimostrino un fattivo interesse al progresso della ricerca e della connessa attività didattica in un determinato settore scientifico.

2. L'intero costo a carico del soggetto finanziatore deve comprendere tutti gli oneri stipendiali, compreso l'impegno a corrispondere i maggiori oneri derivanti dalla eventuale anticipazione del passaggio al ruolo di professore di seconda fascia, dalla attribuzione degli adeguamenti stipendiali ai sensi della normativa vigente, nonché degli eventuali scatti stipendiali nel ruolo di professore di seconda fascia; l'importo complessivo dovrà essere versato in un'unica rata anticipata o in rate annuali.



3. La proposta di finanziamento da parte del soggetto finanziatore pubblico e/o privato dovrà essere sottoscritta dal rappresentante legale dello stesso, munito dei relativi poteri di impegno, quali si evincono dallo Statuto o dal Certificato camerale, ovvero risultino da atto formale (delibera, determinazione) con cui viene assunto il relativo impegno, adottato dall'organismo competente secondo lo Statuto o l'atto costitutivo. Tale atto formale dovrà essere prodotto dal soggetto proponente il finanziamento, sia esso pubblico o privato, in copia conforme all'originale.
4. La proposta di finanziamento può provenire anche da più soggetti, in numero massimo di 3, ciascuno dei quali si obbliga per una quota parte del finanziamento e per la medesima quota fornisce la relativa fideiussione, come previsto dal comma 12.
5. La proposta di finanziamento, redatta per iscritto, viene valutata dal Consiglio del Dipartimento interessato, con specifico riferimento alle esigenze di sviluppo delle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti in uno o più settori scientifico disciplinari rientranti nel gruppo scientifico disciplinare per il quale si propone il contratto.
6. Nel caso in cui la proposta di finanziamento provenga da soggetti privati, il Consiglio del Dipartimento proponente può deliberare favorevolmente solo qualora i responsabili del soggetto finanziatore posseggano indiscusse doti di onorabilità da documentare mediante la sottoscrizione, da parte del rappresentante legale, di apposita dichiarazione.
7. Sempre nel caso in cui la proposta di finanziamento provenga da soggetti privati, il Direttore del Dipartimento proponente dovrà, altresì, produrre apposita dichiarazione in merito all'assenza di possibili situazioni di conflitto di interessi.
8. Gli enti finanziatori dovranno produrre apposita dichiarazione di conoscenza ed accettazione del Codice etico dell'Ateneo, del Piano di Prevenzione della Corruzione e del presente Regolamento di Ateneo; dovranno dichiarare, inoltre, che il finanziamento è espressione della volontà liberale dell'ente finalizzata al progresso della ricerca e della connessa attività didattica nel settore scientifico oggetto della proposta.
9. La proposta di finanziamento deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione.
10. Il finanziamento è reso disponibile previa stipula di apposita convenzione tra l'Ateneo ed i soggetti che propongono il finanziamento. La convenzione, redatta nella forma della scrittura privata autenticata, è sottoscritta dal Rettore e dal soggetto proponente il finanziamento. Nel caso in cui l'ente proponente il finanziamento sia un ente pubblico la convenzione sarà sottoscritta con firma digitale senza necessità di autentica notarile.
11. Nella convenzione devono essere specificate le modalità di versamento del finanziamento, con l'indicazione delle date entro le quali dovranno essere effettuati i relativi versamenti.
12. Nel caso di versamento rateale, il soggetto finanziatore, se privato, è tenuto a presentare adeguata fideiussione bancaria corrispondente all'importo non erogato all'atto della sottoscrizione. La fideiussione dovrà contenere: a) la clausola "a prima richiesta"; b) in maniera esplicita, l'impegno del garante a pagare all'Ateneo l'importo dovuto alle scadenze concordate, senza eccezione alcuna e senza beneficio di escussione.

#### **Art. 9 - Procedura di attivazione**

1. La proposta di attivazione delle procedure di reclutamento di RTT è deliberata dal Consiglio di Dipartimento, a maggioranza assoluta, nella composizione riservata ai professori di prima e seconda fascia.
2. Allo scopo di garantire il principio di inscindibilità delle funzioni di ricerca e di didattica con quelle assistenziali, la Scuola di Medicina e Chirurgia - d'intesa con l'A.O.U. o con altre strutture sanitarie di riferimento - esprime il proprio parere sulle proposte formulate dai Dipartimenti interessati in materia di reclutamento di RTT, avendo riguardo di valutare le necessità didattiche e assistenziali e in particolare forme, modalità e tempi per il concreto inserimento di questi nelle attività.
3. L'attivazione delle procedure selettive finalizzate alla stipula dei predetti contratti è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione ovvero di fondi di soggetti terzi.
4. La richiesta di attivazione indica:



- a) l'eventuale specifico progetto/programma di ricerca cui è collegato il contratto, con l'indicazione degli elementi necessari per individuarlo (ad es. numero CUP);
- b) il GSD ed un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più SSD;
- c) il Dipartimento di afferenza;
- d) la sede di svolgimento dell'attività;
- e) le attività oggetto del contratto, gli obiettivi di produttività scientifica, l'impegno didattico, di didattica integrativa e di servizio agli studenti che saranno assegnati all'RTT;
- f) la lingua straniera di cui accertare l'adeguata conoscenza nella apposita prova orale, in relazione al profilo plurilingue dell'Ateneo ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera;
- g) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare, comunque non inferiore a dodici;
- h) il regime di impegno richiesto (tempo pieno o tempo definito);
- i) indicazione della copertura finanziaria che deve comprendere le trattenute lorde a carico del dipendente e gli oneri a carico dell'Ateneo.
- j) l'attività assistenziale, se prevista, con l'indicazione del titolo di studio richiesto per lo svolgimento di tale attività;
- k) se la procedura selettiva è riservata ai candidati che per almeno trentasei mesi (anche cumulativamente) abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso altri atenei o istituti di ricerca, italiani o stranieri, ai sensi dell'art. 24 comma 1-bis della Legge 240/2010;
- l) fino al 31 dicembre 2026, se la procedura selettiva è riservata ai soggetti che sono, o sono stati, per una durata non inferiore a un anno, titolari di contratti di ricercatore a tempo determinato di tipologia A) o ai soggetti che sono stati, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolari di uno o più assegni di ricerca.

#### **Art. 10 - Procedura di reclutamento**

1. Il reclutamento del RTT avviene sulla base di una procedura pubblica di selezione che assicuri la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.
2. Il bando di indizione della procedura di selezione è emanato con Decreto del Rettore e successivamente pubblicato sul sito web dell'Ateneo, sul sito del MUR, nonché sul portale dell'Unione Europea ed il relativo avviso è pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana.
3. Il bando deve indicare:
  - a) il numero di posti;
  - b) l'oggetto del contratto, gli obiettivi di produttività scientifica e l'impegno didattico complessivo che si intendono assegnare al RTT;
  - c) l'eventuale indicazione dello specifico progetto di ricerca, nonché la durata dello stesso;
  - d) il GSD ed un eventuale profilo esclusivamente tramite l'indicazione di uno o più SSD ricompresi nel GSD;
  - e) per gli RTT di area medica, l'indicazione circa lo svolgimento di attività assistenziale e delle relative modalità di svolgimento;
  - f) l'indicazione del regime di impegno a tempo pieno o definito;
  - g) l'indicazione dei requisiti per la partecipazione;
  - h) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare che non potrà essere inferiore a 12;
  - i) la lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento mediante prova orale;
  - j) i diritti e i doveri del RTT;
  - k) il trattamento economico e previdenziale;
  - l) il Dipartimento di afferenza;
  - m) la sede prevalente di lavoro;
  - n) la modalità di selezione;
  - o) il termine di 30 giorni per la presentazione delle domande ovvero un termine più breve, comunque non inferiore a 15 giorni, per motivate oggettive ragioni di urgenza, decorrente dalla data di pubblicazione sul sito web del MUR;



- p) la modalità di presentazione telematica delle domande di partecipazione alla selezione corredate dalla documentazione prevista dal bando;
- q) la precisazione che, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione di assunzioni di personale, a partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto, l'Ateneo valuta, su istanza dell'interessato, il titolare del contratto stesso che abbia conseguito l'ASN di cui all'art. 16 della Legge 240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera e) della stessa legge. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto sarà inquadrato nel ruolo dei professori di seconda fascia;
- r) l'indicazione se la procedura è aperta o è soggetta ad una delle riserve di partecipazione di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 6 del presente Regolamento.

#### **Art. 11 - Requisiti per la partecipazione**

1. Alle selezioni possono partecipare i candidati, anche cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea, in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito in Italia o all'estero, ovvero del diploma di specializzazione medica per i settori interessati. Nell'ipotesi di bandi che prevedono lo svolgimento di attività assistenziale, il titolo di studio dovrà essere coerente con l'attività assistenziale da svolgere.
2. Il requisito prescritto al comma precedente deve essere posseduto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione.
3. Alle selezioni non possono partecipare:
  - a) coloro che, alla data di scadenza del bando, abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore di prima o seconda fascia appartenente al Dipartimento che richiede l'attivazione della procedura ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
  - b) i professori universitari di prima e seconda fascia e i ricercatori già assunti a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio, nonché i soggetti che abbiano già usufruito, per almeno un triennio, dei contratti RTT;
  - c) coloro che abbiano un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso con il Presidente, l'Amministratore Delegato o un socio di maggioranza o figure equivalenti della società o dell'ente che finanzia la posizione.

#### **Art. 12 - Commissione giudicatrice**

1. La Commissione giudicatrice viene nominata con Decreto del Rettore ed è composta da due professori di prima fascia ed un professore di seconda fascia inquadrati nel GSD indicato nel bando.
2. La maggioranza dei componenti della Commissione è costituita da docenti in servizio presso altri Atenei.
3. I Commissari non devono aver ottenuto una valutazione negativa sull'attività didattica e servizi agli studenti ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 8, della Legge n. 240/2010.
4. I Commissari di prima fascia devono essere inseriti nelle liste dei professori eleggibili per la partecipazione alle commissioni per l'ASN di cui all'art. 16, Legge 240/2010, ovvero, pur non appartenendo alle predette liste, devono essere in possesso dei requisiti di qualificazione scientifica necessari per l'inserimento nelle liste entro la data di indizione della procedura selettiva. In tale seconda ipotesi, l'aspirante commissario renderà una dichiarazione sostitutiva di atto notorio comprovante il possesso di tali requisiti alla suddetta data.
5. I Commissari di seconda fascia devono essere in possesso dei requisiti richiesti per ottenere l'ASN alle funzioni di professore di prima fascia.
6. Il possesso dei requisiti dei Commissari è verificato dal Dipartimento che ne propone la nomina come componenti della Commissione giudicatrice.
7. Il Consiglio del Dipartimento richiedente, in seduta riservata ai sensi dell'art. 25 comma 8 dello Statuto, dopo la scadenza del bando, designa uno dei componenti della Commissione e, nel rispetto ove possibile della parità di genere, indica una lista di sei nomi, nel caso la Commissione debba essere integrata da due professori di prima fascia, ovvero due liste di tre nomi ciascuna, nel caso di integrazione con un professore di prima fascia e uno di seconda fascia, da cui saranno sorteggiati gli altri membri della Commissione.



8. Nella stessa seduta il Consiglio di Dipartimento individua un supplente del membro designato.
9. Il sorteggio, di cui al comma 7 del presente articolo, è effettuato a cura dell'Ufficio Reclutamento Personale Docente e Ricercatore dell'Ateneo nel rispetto dei principi di trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa.
10. Il sorteggio individua oltre ai componenti effettivi anche un componente supplente, nel caso la Commissione debba essere integrata da due professori di prima fascia, ovvero un membro supplente tra i professori di prima fascia ed uno tra quelli di seconda fascia, nel caso di integrazione con un professore di prima fascia e uno di seconda fascia.
11. Per la nomina dei Commissari si osservano le norme in materia di incompatibilità, quelle previste dal Codice etico di Ateneo, nonché le disposizioni contenute nei commi 7 e 8 dell'art. 6 della Legge 240/2010.
12. Il Decreto Rettorale di nomina deve essere pubblicizzato sul sito web dell'Ateneo.
13. I componenti della Commissione in servizio presso l'Ateneo non fruiscono di rimborsi o compensi ad alcun titolo. I componenti esterni all'Ateneo possono fruire esclusivamente di rimborso spese.
14. La Commissione si può avvalere di strumenti telematici di lavoro collegiale.
15. Eventuali istanze di ricusazione dei commissari da parte dei candidati, qualora ricorrano le condizioni previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile, devono essere presentate al Rettore entro il termine di quindici giorni – ovvero sette giorni per motivate oggettive ragioni di urgenza – decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di nomina della Commissione sul sito web di Ateneo. Se la causa di ricusazione è sopravvenuta, purché anteriore alla data di insediamento della Commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della Commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.

#### **Art. 13 - Lavori della Commissione giudicatrice**

1. La Commissione svolge i lavori, anche con modalità telematiche, alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza dei componenti.
2. La Commissione procede nella prima seduta alla individuazione al suo interno di un presidente e di un segretario verbalizzante e a definire i criteri di valutazione dei candidati alla luce di quanto stabilito dal Decreto del MUR n. 243 del 25 maggio 2011 relativo ai criteri e ai parametri riconosciuti, anche in ambito internazionale, per la valutazione preliminare dei candidati destinatari dei contratti di RTT.
3. La Commissione stabilisce i criteri di valutazione dei candidati e, nel definire la griglia di punteggi da attribuire a ciascun titolo e pubblicazione, dispone di un massimo di 50 punti da attribuire ai titoli ed un massimo di 50 punti da attribuire alle pubblicazioni.
4. I criteri di cui ai commi precedenti e il peso attribuito agli stessi sono resi pubblici sul sito web di Ateneo almeno 7 giorni prima della valutazione dei candidati.
5. La selezione dei candidati consta di due fasi:
  - a) una prima fase, decorso il suddetto termine di 7 giorni, durante la quale la Commissione verifica il possesso dei requisiti e procede ad una valutazione preliminare dei candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato o di diploma di specializzazione dell'area medica. La valutazione preliminare è finalizzata all'ammissione alla discussione pubblica di cui alla successiva lettera b) dei candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore alle sei unità. I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il numero sia pari o inferiore a sei. L'esito della valutazione preliminare e le motivazioni della stessa devono essere pubblicati sul sito web dell'Ateneo;
  - b) esaurita la prima fase, i candidati devono esporre e discutere in una seduta pubblica i propri titoli e le proprie pubblicazioni. La data della discussione sarà resa nota, con le modalità previste dal bando, con almeno 10 giorni di anticipo. La mancata presentazione di un candidato alla discussione è considerata esplicita e definitiva manifestazione della volontà di rinunciare alla selezione. In seguito alla discussione è attribuito un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi.
6. Sono esclusi esami scritti ed orali, ad eccezione di una prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera indicata nel bando e che avviene contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni.
7. Al termine dei lavori la Commissione, previa valutazione comparativa che si esplica in un giudizio



complessivo comparativo per ciascun candidato, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, formula una graduatoria di idonei sulla base dei punteggi riportati dai candidati e designa il vincitore o i vincitori della selezione.

8. La graduatoria di cui al comma precedente è valida 9 mesi dalla data di approvazione degli atti. La graduatoria è utilizzata in caso di:

- rinuncia alla stipula del contratto da parte del vincitore;
- impossibilità di procedere alla chiamata del vincitore per difetto dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione;
- cessazione anticipata;
- per la copertura di un nuovo posto richiesto dal Dipartimento nel medesimo SSD, previa valutazione dello stesso in ordine alla copertura finanziaria del nuovo contratto.

9. Gli atti della selezione, costituiti dai verbali delle singole riunioni, sono trasmessi al Rettore per l'approvazione.

#### **Art. 14 – Svolgimento prove in modalità telematica**

1. Nella prima seduta la Commissione giudicatrice può decidere che il colloquio e l'accertamento della conoscenza della lingua straniera si svolgano a distanza, utilizzando lo strumento della teleconferenza audio e video indicando la modalità telematica scelta.

2. Sarà richiesto a ciascun candidato di:

- a) prendere atto che le prove si svolgono in modalità telematica, compilando ed inviando il modulo allegato al presente Regolamento (allegato n. 1);
- b) comunicare il proprio contatto telematico in considerazione della modalità telematica scelta dalla Commissione;
- c) dichiarare di essere consapevole che la connessione sarà avviata almeno 20 minuti prima dell'inizio della seduta telematica affinché il Presidente della Commissione possa verificare tempestivamente il funzionamento della connessione audio-video con i candidati e con gli altri membri della Commissione;
- d) esibire il proprio documento di riconoscimento in corso di validità, prima dell'inizio delle prove, al fine di consentire la sua identificazione;
- e) inviare – a pena di decadenza della partecipazione al concorso - nei successivi cinque giorni, il proprio documento all'indirizzo di posta elettronica del responsabile del procedimento laddove il documento esibito sia diverso da quello allegato alla domanda di partecipazione alla procedura concorsuale.

3. Il Presidente o il Segretario della Commissione attiva il collegamento telematico con i candidati, procede alla loro identificazione e li istruisce sulle modalità di espletamento delle prove.

4. La connessione deve rimanere attiva per l'intera durata delle prove.

5. Dopo l'espletamento delle prove è chiuso il collegamento telematico con i candidati e la Commissione procede alla valutazione degli stessi.

6. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente o dal Segretario ed integrato dalle formali dichiarazioni di concordanza del suo contenuto firmate dagli altri Commissari che hanno partecipato in collegamento telematico.

7. Il verbale, accompagnato dalla copia del documento di riconoscimento di ciascun Commissario, è trasmesso al Responsabile del procedimento a chiusura della procedura concorsuale.

8. Lo svolgimento delle prove in forma pubblica è garantito dalla possibilità di collegamento contemporaneo, per l'intera durata delle stesse, da parte di tutti i candidati e da parte di soggetti terzi interessati che ne facciano richiesta all'Amministrazione entro sette giorni dalla pubblicazione del relativo avviso sul sito di Ateneo.

9. Gli interessati ad assistere sono tenuti a comunicare i propri contatti, per posta elettronica, al Responsabile del Procedimento e al Presidente della Commissione.

10. Gli interessati, pena l'espulsione dalla seduta a distanza, sono ammessi a partecipare con telecamera digitale attivata e microfono disattivato.

11. È vietato registrare le riunioni e/o diffonderne il contenuto.

#### **Art. 15 - Termini per l'espletamento della selezione**

1. La Commissione deve concludere i suoi lavori entro tre mesi dalla data del Decreto Rettorale di



nomina, con esclusione del mese di agosto. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i suddetti termini, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia la procedura di sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

#### **Art. 16 - Accertamento della regolarità degli atti concorsuali**

1. Il Rettore accerta con proprio decreto, entro trenta giorni dalla consegna, la regolarità formale degli atti, formula la graduatoria generale di merito, nel rispetto di quanto indicato dal precedente art. 13 e dichiara il vincitore della selezione pubblica.
2. Il decreto rettorale di approvazione degli atti è pubblicato all'Albo Ufficiale on line disponibile sul sito internet istituzionale dell'Ateneo; la pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo ha valore di notifica ufficiale ai candidati ad ogni effetto di Legge.
3. Quando si riscontrano vizi di forma entro il termine di trenta giorni, il Rettore rinvia con procedimento motivato gli atti alla Commissione per la regolarizzazione, fissandone il termine.
4. I verbali della Commissione e il decreto di approvazione degli atti sono pubblicati sul sito web dell'Ateneo.
5. Il procedimento di approvazione degli atti viene trasmesso al Dipartimento che ha chiesto l'emanazione del bando.

#### **Art. 17 - Proposta di chiamata**

1. Il contratto per la funzione di RTT è stipulato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla conclusione della procedura di selezione. In caso di mancata stipula del contratto derivante dall'assenza di proposta di chiamata da parte del Dipartimento interessato, per i tre anni successivi il Dipartimento medesimo non può chiedere l'attivazione di nuove procedure di selezione per il medesimo gruppo scientifico disciplinare.
2. Il Consiglio del Dipartimento che ha richiesto la procedura selettiva, previo parere favorevole della Scuola ove sostituita, entro trenta giorni dalla data di acquisizione del Decreto di approvazione atti, procede alla formulazione della proposta di chiamata del vincitore con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia.
3. La delibera contenente la proposta di chiamata è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, previo parere del Senato Accademico.
4. Nei casi previsti dal precedente art. 13, comma 8, il Consiglio del Dipartimento che ha richiesto la procedura selettiva, previo parere favorevole della Scuola ove sostituita, può eventualmente approvare la chiamata di un altro candidato individuato seguendo l'ordine di priorità stabilito in base alla graduatoria formulata dalla Commissione.
5. La delibera contenente la proposta di chiamata del candidato immediatamente successivo utilmente collocato nella graduatoria è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, previo parere del Senato Accademico.

### **TITOLO III – RAPPORTO DI LAVORO**

#### **Art. 18 - Contratto di lavoro**

1. L'assunzione del RTT avviene mediante la stipula di contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato. Il contratto di lavoro è redatto in forma scritta ed è sottoscritto dal RTT e dal Rettore.
  2. Il contratto deve essere conferito nel rispetto dei principi stabiliti nel Codice Etico di Ateneo e dalla normativa vigente in materia di incompatibilità e conflitto di interessi.
  3. L'Amministrazione, all'atto della stipula del contratto, invita l'interessato a presentare tempestivamente la documentazione prescritta dalle disposizioni vigenti e quella prevista dal bando.
- Il contratto deve indicare:
- a) il regime di impegno;
  - b) l'individuazione delle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, dell'eventuale attività assistenziale e delle relative modalità di svolgimento;
  - c) l'indicazione della durata del rapporto di lavoro, della data di inizio e del termine finale del rapporto



stesso;

d) l'eventuale indicazione dello specifico progetto/programma di ricerca cui è collegato il contratto, ivi comprese tutte le informazioni necessarie ad individuarlo inequivocabilmente.

e) il trattamento retributivo annuo lordo;

f) la sede di svolgimento dell'attività lavorativa, che è individuata dal Dipartimento che ha proposto l'attivazione del contratto;

g) l'indicazione del GSD e del SSD di riferimento;

h) l'obbligo di redigere la relazione annuale in ordine alle attività svolte di cui al punto b);

i) l'indicazione delle cause di risoluzione del contratto e dei necessari termini di preavviso;

j) l'indicazione delle cause di recesso, ai sensi dell'art. 2119 del codice civile.

4. È possibile apportare modifiche all'attività di ricerca oggetto del contratto, per consentire al RTT di essere coinvolto in eventuali ulteriori attività sviluppate nel corso della durata del contratto stesso e/o di partecipare a progetti finanziati nell'ambito di bandi competitivi. Tali modifiche dovranno essere formalizzate tramite un emendamento del contratto, da approvarsi con provvedimento rettorale, su proposta del Dipartimento di afferenza, acquisito il consenso dell'interessato, laddove sia necessario secondo le regole di rendicontazione previste dal progetto/programma. Nel caso in cui la copertura finanziaria del posto RTT sia garantita da apposito accordo o convenzione di finanziamento con un ente esterno, la proposta di emendamento del contratto da parte del Dipartimento dovrà essere concordata con tale ente prima dell'avvio delle procedure di partecipazione ad altri progetti ed essere accompagnata da una analisi atta a verificare che le modifiche proposte siano coerenti con l'eventuale progetto/programma di finanziamento e che permangano le necessarie garanzie di copertura finanziaria.

#### **Art. 19 – Regime di Impegno**

1. I contratti di RTT possono prevedere il regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito, come stabilito dal bando.

2. Il RTT assunto con regime di tempo pieno può transitare, per gli anni accademici successivi a quello della presa di servizio, al regime a tempo definito.

3. Tale modifica è subordinata alla deliberazione positiva da parte del Consiglio di Dipartimento di afferenza circa la compatibilità del regime di impegno richiesto con le esigenze scientifiche, didattiche e, laddove previste, assistenziali della posizione, fatti salvi eventuali vincoli correlati al finanziamento del posto di ricercatore. La modifica di regime da tempo pieno a tempo definito vincola in ogni caso il Dipartimento a garantire la sostenibilità dell'offerta didattica connessa alla posizione senza ulteriori aggravii di costi nel periodo di durata del contratto.

4. Il RTT, previa delibera del Consiglio di Dipartimento di afferenza, dovrà presentare domanda al Rettore entro il 30 aprile di ciascun anno, con obbligo di mantenere il regime prescelto per almeno un anno accademico.

5. Nel caso di modifica del regime d'impegno da tempo definito a tempo pieno, fermo restando l'iter procedurale previsto dai precedenti commi, la delibera del Dipartimento dovrà garantire anche l'apposita copertura finanziaria nel caso in cui il bando preveda la copertura su fondi esterni.

6. L'opzione per il regime di tempo definito avrà decorrenza dal 1° novembre dell'anno accademico successivo alla data di presentazione della domanda di cui al precedente comma 4.

#### **Art. 20 - Modalità di svolgimento del contratto**

1. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione delle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 1.500 ore annue per gli RTT a tempo pieno e a 750 ore annue per gli RTT a tempo definito. La quantificazione, qualora non diversamente richiesto dai soggetti finanziatori, avviene su base mensile. Gli RTT articolano la prestazione lavorativa di concerto con il responsabile del progetto/programma di ricerca in relazione agli aspetti organizzativi propri di quest'ultimo.

2. L'attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, e quella eventuale assistenziale, svolta dal RTT è attestata con la compilazione di appositi registri secondo le norme di Ateneo.

3. L'attività di ricerca svolta dal RTT è oggetto di specifica relazione tecnico-scientifica da sottoporre,



annualmente, all'approvazione del Dipartimento di afferenza.

4. La mancata approvazione della relazione tecnico-scientifica o delle certificazioni relative all'attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e di quella eventuale assistenziale, può costituire giusta causa di recesso dal contratto.

5. La competenza disciplinare è regolata dall'art. 10 della Legge 240/2010.

6. Agli RTT a tempo determinato si applicano inoltre le disposizioni statutarie che disciplinano l'elettorato attivo e passivo negli organi accademici dei ricercatori universitari a seconda del regime di impegno.

7. Agli RTT a tempo determinato si applica quanto disposto dal D.M. 30.3.2022, n.330 in tema di mobilità temporanea.

8. Agli RTT è consentito lo svolgimento di ulteriori incarichi didattici, oltre a quelli di cui all'art. 4 del presente Regolamento, mediante affidamento a titolo oneroso.

9. Agli RTT a tempo determinato, a seconda del regime d'impegno, si applica quanto previsto dal regolamento recante la disciplina del regime delle incompatibilità e del procedimento di rilascio delle autorizzazioni per l'assunzione di incarichi extraistituzionali ai professori e ricercatori a tempo indeterminato e determinato.

#### **Art. 21 - Disposizioni in materia assicurativa, assistenziale, previdenziale e per i casi di maternità e paternità**

1. Agli RTT si applica la tutela assicurativa prevista per il personale dipendente, compresa quella infortunistica.

2. Si applica, altresì, la disciplina pensionistica, assistenziale e previdenziale prevista dalla normativa in materia.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, per i casi di maternità e paternità si applicano le norme del D.Lgs. n. 151 del 26.3.2001 s.m.i..

4. La RTT che si trovi in stato di gravidanza o puerperio ha diritto all'intero trattamento economico previsto dal contratto.

5. Il periodo di congedo obbligatorio di maternità è computato nell'ambito della durata del contratto, ferma restando la possibilità per la RTT interessata di chiedere, entro la scadenza del contratto, la proroga dello stesso per un periodo non superiore a quello dell'astensione obbligatoria dal lavoro per maternità.

#### **Art. 22 - Regime di incompatibilità**

1. I contratti disciplinati dal presente Regolamento sono incompatibili:

a) con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati;

b) con la titolarità degli assegni/contratti di ricerca anche presso altre Università o enti pubblici di ricerca;

c) con le borse di dottorato e post-dottorato, con le borse di studio per le scuole di specializzazione di area medica e, in generale, con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui questa sia finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.

2. Per tutto il periodo di durata dei predetti contratti i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni sono collocati, senza assegni, né contributi previdenziali, in aspettativa ovvero in fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.

3. I contratti disciplinati dal presente Regolamento sono, inoltre, incompatibili con lo svolgimento di ulteriori attività vietate da leggi o da altre fonti normative o che possano essere in conflitto con quelle istituzionali dell'Università, fatto salvo per i ricercatori con regime d'impegno a tempo definito l'esercizio di attività libero-professionale e di lavoro autonomo purché non determini situazioni di conflitto di interesse rispetto all'Ateneo.

4. Per quanto non disposto dal presente articolo, per le incompatibilità e le autorizzazioni a svolgere incarichi esterni retribuiti si applicano le norme di legge e regolamentari vigenti.

#### **Art. 23 - Risoluzione del contratto**

1. La risoluzione del contratto, oltre a quanto previsto dall'art. 20 comma 4 del presente Regolamento, è determinata:

a) dalla mancata assunzione in servizio nel termine assegnato, salva concessione di una proroga per comprovati



- e giustificati motivi di impedimento;
  - b) per impossibilità sopravvenuta;
  - c) dal recesso di una delle parti qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 del codice civile, non consenta la prosecuzione, anche provvisoria del rapporto.
2. Il recesso opera dalla ricezione della relativa comunicazione scritta.
  3. In caso di recesso anticipato del RTT non per giusta causa, ai sensi dell'art. 2119 del codice civile, il predetto personale è tenuto a dare un preavviso pari a 30 giorni.
  4. In caso di mancato preavviso l'Ateneo ha diritto di trattenere al RTT un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di mancato preavviso.

#### **Art. 24 – Chiamata diretta**

1. L'Ateneo può stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato senza ricorrere alle procedure pubbliche di selezione previste dal presente regolamento e dall'art. 1, comma 9, della Legge 230/2005, previo nulla osta del MUR, con soggetti che risultino vincitori di programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati, in esito a procedure competitive finalizzate al finanziamento di progetti condotti da singoli ricercatori, da Amministrazioni centrali dello Stato, dall'Unione Europea o altre Organizzazioni internazionali, così come identificati con decreto del Ministro emanato ai sensi dell'art. 29, comma 7, della Legge 240/2010, nei casi e con le modalità in esso disciplinate, oltre che nei casi medio tempore contemplati dalla normativa in materia. Nell'ambito del finanziamento dei citati programmi deve essere espressamente prevista la copertura degli oneri derivanti dall'attribuzione dei predetti contratti.

#### **Art. 25 – Congedo per motivi di studio o ricerca**

1. Il Rettore, per giustificate ragioni di studio o ricerca scientifica, può concedere al RTT, sentito il Dipartimento di afferenza, un congedo straordinario per la durata massima di sei mesi in ciascun anno.
2. Il congedo per ragioni di studio o ricerca scientifica deve in ogni caso essere funzionale alle esigenze di studio o ai programmi di ricerca indicati nel contratto e compatibile con l'assolvimento dei compiti didattici affidati al ricercatore a tempo determinato.
3. Il congedo deve essere richiesto dal RTT con istanza motivata ed è autorizzato dal Rettore, previo parere del Dipartimento di afferenza, il quale esprime una valutazione in ordine a quanto indicato al comma 2 del presente articolo.
4. Durante il periodo di congedo il RTT conserva il trattamento economico di cui è provvisto, qualora non fruisca, ad altro titolo, di assegni in misura corrispondente al trattamento medesimo; conserva, altresì, il trattamento economico in godimento, qualora sia provvisto di borsa di studio finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.
5. Ai fini del computo del periodo massimo di fruizione del congedo, pari a sei mesi in ciascun anno, si considera la data di inizio del rapporto di lavoro e non quella dell'anno civile (1 gennaio – 31 dicembre).
6. Al termine del congedo il RTT è tenuto a predisporre una dettagliata relazione al Dipartimento di afferenza, che illustri i risultati raggiunti con riferimento alle esigenze di ricerca e/o al programma di ricerca indicati nel contratto.

#### **Art. 26 – Assenza per motivi di salute**

1. In caso di assenza per motivi di salute per un periodo inferiore a sette giorni lavorativi, il RTT è collocato d'ufficio in congedo straordinario. Il congedo straordinario non può superare nel corso dell'anno la durata di quarantacinque giorni. Ai fini del calcolo dei 45 giorni fruibili nell'anno, si tiene conto della data di inizio del rapporto e non quella dell'anno civile.
2. Per assenze continuative di durata superiore a sette giorni lavorativi o per assenze di durata inferiore, nel caso in cui il RTT abbia già fruito dell'intero periodo di congedo straordinario, il RTT può essere collocato in aspettativa, d'ufficio o a domanda. L'aspettativa non può protrarsi per più di diciotto mesi.
3. Nei primi dieci giorni di assenza per motivi di salute, sia nell'ipotesi di congedo straordinario, che in quella dell'aspettativa, è corrisposto esclusivamente il trattamento economico fondamentale, con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, avente carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Nella sola ipotesi del congedo straordinario, in aggiunta a tale riduzione, il trattamento economico fondamentale per il primo giorno è ridotto di un terzo.
4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3 del presente articolo relativamente ai primi 10 giorni di assenza,



durante il restante periodo di aspettativa il RTT ha diritto all'intero stipendio per i primi dodici mesi ed alla metà di esso per il restante periodo, conservando integralmente gli assegni per carichi di famiglia.

**TITOLO IV – PROCEDURE FINALIZZATE ALLA CHIAMATA NEL RUOLO DEI PROFESSORI DI SECONDA FASCIA AI SENSI DEL COMMA 5 DELL'ART. 24 DELLA LEGGE 240/2010**

**Art. 27 – Proposta di attivazione e nomina della commissione**

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione di assunzioni di personale, a partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto, ma comunque non oltre i 120 giorni antecedenti la scadenza del medesimo, l'Ateneo valuta, su istanza dell'interessato, ed a seguito di proposta da parte del Consiglio di Dipartimento di afferenza il titolare del contratto stesso che abbia conseguito l'ASN di cui all'art. 16 della Legge 240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera e) della Legge 240/2010.
2. I RTT interessati, in possesso dell'ASN nel settore concorsuale corrispondente al GSD di afferenza, sono tenuti a presentare al Dipartimento di afferenza, di norma non oltre i sei mesi antecedenti la scadenza del contratto ovvero la scadenza del termine annuale a partire dal terzo anno, mediante posta elettronica certificata, l'istanza di valutazione di cui al comma 1, corredata da una relazione sull'insieme delle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti svolte nel periodo di servizio, secondo quanto previsto dal Decreto del MUR n. 1658 del 21 ottobre 2024 in materia di valutazione dei ricercatori a tempo determinato ai fini della chiamata nel ruolo di professore di II fascia.
3. Il Dipartimento di afferenza, acquisita l'istanza, tenuto conto della relazione e verificato il possesso dell'ASN nel settore concorsuale corrispondente al gruppo scientifico disciplinare di afferenza del RTT, in coerenza con le risorse assegnate in sede di programmazione del fabbisogno del personale, propone, entro trenta giorni dalla data di acquisizione al protocollo informatico dell'istanza di valutazione e a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia, l'attivazione della procedura di valutazione stabilendo il numero massimo di pubblicazioni che il candidato potrà presentare che non può essere inferiore a dodici.
4. La proposta di avvio della procedura da parte del Consiglio di Dipartimento è sottoposta ad approvazione del Consiglio di Amministrazione, il quale delibererà previa verifica delle risorse disponibili e tenendo conto del fabbisogno del personale, previo parere del Senato Accademico e, nel caso di Dipartimenti afferenti a una Scuola, della Scuola stessa.
5. Dopo l'attivazione della procedura valutativa, il Consiglio del Dipartimento richiedente, in seduta riservata ai sensi dell'art. 25 comma 8 dello Statuto, designa una Commissione composta da due professori di prima fascia ed un professore di seconda fascia inquadrati nel GSD indicato nel Decreto Rettorale di attivazione della procedura valutativa.
6. Al fine di garantire pari opportunità, tra uomini e donne, di norma e ove possibile, almeno un componente della Commissione deve appartenere al genere maschile e almeno uno al genere femminile.
7. I requisiti per la partecipazione alla Commissione, le modalità di designazione e quelle di funzionamento della stessa sono disciplinate dai commi da 2 a 6 e da 11 a 15 dell'art. 12 del presente Regolamento.
8. La Commissione deve concludere i suoi lavori entro due mesi dalla data del Decreto Rettorale di nomina, con esclusione del mese di agosto. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i suddetti termini, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia la procedura di sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

**Art. 28 – Valutazione ai fini della chiamata a professore associato**

1. La Commissione valuterà il RTT sulla base della relazione, delle pubblicazioni presentate dal RTT e sulla prova didattica sostenuta dallo stesso.
2. La Commissione svolge i lavori, anche con modalità telematiche, alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza dei componenti.
3. La Commissione, nella prima seduta, procede:
  - all'individuazione al suo interno di un presidente e di un segretario verbalizzante;
  - alla definizione dei criteri di valutazione dell'attività didattica e di ricerca svolta dal RTT, nel periodo di



durata del contratto, alla luce di quanto disposto dal Decreto del MUR n. 1658 del 21 ottobre 2024, nonché alla definizione dei criteri di valutazione della prova didattica, della durata di 45 minuti, che deve essere sostenuta nell'ambito del GSD di riferimento, in una seduta aperta al pubblico;

- all'eventuale indicazione che sia il sorteggio sia la prova didattica si svolgano a distanza, attraverso lo strumento della teleconferenza audio e video, indicando la modalità telematica prescelta.

4. La prova didattica consiste in una lezione su un argomento sorteggiato dal candidato fra una terna predeterminata dalla Commissione valutativa almeno 24 ore prima della prova stessa e previo avviso sul sito web di Ateneo almeno 10 giorni prima del sorteggio.

5. La procedura si intende superata in caso di giudizio positivo in ordine alla valutazione espressa dalla Commissione valutatrice sia con riferimento all'attività di didattica e ricerca, sia con riferimento alla prova didattica sostenuta attraverso giudizi individuali dei singoli commissari e giudizi collegiali.

#### **Art. 29 – Valutazione dell'attività didattica e di ricerca scientifica**

1. Il ricercatore è valutato con riguardo all'attività di didattica, di servizio agli studenti, di ricerca scientifica e di valorizzazione delle conoscenze svolte nel corso:

- del contratto di cui all'art. 24, comma 3, della Legge n. 240/2010;

- dei rapporti in virtù dei quali ha avuto accesso al contratto da ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3 e dell'art. 29, comma 5, della Legge n. 240/2010 e dell'art. 14, comma 6-duodevices, del Decreto legge 30 aprile 2022, n. 36.

2. La valutazione di cui all'art. 24, comma 5, della Legge n. 240/2010, del ricercatore inquadrato mediante chiamata diretta ai sensi dell'art. 1, comma 9, della Legge 4 novembre 2005, n. 230, come modificato dall'art. 29, comma 7, della Legge n. 240/2010, in quanto vincitore di un programma di ricerca di alta qualificazione finanziato da amministrazioni centrali dello Stato, dall'Unione europea o da altre organizzazioni internazionali, tiene conto della prima valutazione prevista per lo stesso programma quando il procedimento di inquadramento sia stato avviato in data anteriore ad essa.

3. Ai fini della valutazione dell'attività didattica e di servizio agli studenti si tiene conto di:

a) impegno e livello di continuità dell'attività didattica svolta, anche a livello internazionale, nei corsi di studio, nei corsi di dottorato, nelle scuole di specializzazione, nei corsi di master e di alta formazione;

b) il livello di servizio assicurato dal ricercatore agli studenti, come valutato da questi ultimi attraverso gli strumenti predisposti dall'Ateneo;

c) partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto, nonché agli organi e alle attività dell'Ateneo posti a servizio degli studenti;

d) quantità e qualità dell'attività di supervisione alla predisposizione delle tesi finali relative a tutti i percorsi formativi di cui alla lett. a) del presente comma;

e) partecipazione a reti e partenariati europei e internazionali di Università, in una delle seguenti qualità: componente degli organi di governance; personale docente coinvolto in programmi di mobilità e scambio; personale coinvolto nella progettazione e realizzazione di attività di educazione transnazionale.

4. Ai fini della valutazione dell'attività di ricerca si tiene conto di:

a) organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all'estero, nonché ad attività, nazionali e internazionali, di divulgazione scientifica, correlate ai principi dell'open science e della citizen science enucleati a livello unionale e internazionale ed enunciati dal Piano nazionale della scienza aperta (PNSA) adottato con decreto del MUR 28 febbraio 2022, n. 268;

b) direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a livello nazionale, europeo o internazionale, anche presso infrastrutture di ricerca nazionali e internazionali definite dall'art. 2, comma 6, del regolamento (EU) n. 1291/2013;

c) responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o private;

d) partecipazione, in qualità di principal investigator o di collaboratore del principal investigator, in progetti finanziati nell'ambito dei programmi di ricerca di alta qualificazione dettagliati nel decreto del MUR 22 luglio 2022, n. 919;

e) responsabilità scientifica per progetti di ricerca nazionali, europei e internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;

f) direzione o partecipazione a comitati scientifici ed editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie



e trattati di riconosciuto prestigio;

g) partecipazione al collegio dei docenti di dottorati di ricerca accreditati dal MUR;

h) formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso Atenei e qualificati istituti di ricerca esteri o sovranazionali;

i) conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica, inclusa l'affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel GSD in cui è incardinato il ricercatore;

j) specifiche esperienze professionali caratterizzate da attività di ricerca del candidato e attinenti al GSD in cui è incardinato il ricercatore.

5. Ai fini della valutazione delle attività di valorizzazione delle conoscenze si prendono in considerazione:

a) i risultati ottenuti nel campo del trasferimento tecnologico;

b) i risultati ottenuti nel campo della produzione e gestione di beni pubblici;

c) i risultati ottenuti nel campo del public engagement;

d) i risultati ottenuti nel campo della scienza della vita e salute;

e) i risultati ottenuti nel campo della sostenibilità ambientale, inclusione e contrasto alle disuguaglianze.

6. Deve essere valutata la consistenza e la qualità della produzione scientifica del ricercatore, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di impedimento non volontario dall'attività di ricerca. Tale valutazione è svolta sulla base dei seguenti criteri:

a) originalità, intesa come la capacità del prodotto di introdurre un nuovo modo di pensare e/o interpretare o nuovi metodi in relazione all'oggetto della ricerca, anche introducendo metodi sino a quel momento propri di altre discipline;

b) metodologia, intesa come la capacità del prodotto di presentare in modo chiaro gli obiettivi della ricerca e il loro valore scientifico, la letteratura utilizzata e i risultati ottenuti, favorendo altresì, ove applicabile, la riproducibilità dei risultati, la trasparenza rispetto a metodi e procedure adottate e l'accesso ai dati utilizzati, nella logica di valorizzare l'intero processo che ha portato alla realizzazione del prodotto della ricerca;

c) impatto, inteso come la capacità del prodotto di generare, nel breve, medio o lungo periodo, un effetto o beneficio per la comunità scientifica nazionale e internazionale, e/o sul contesto economico e sociale;

d) coerenza dell'attività e della produzione scientifica con il GSD e il SSD di afferenza, tenendo altresì conto delle tematiche multidisciplinari e interdisciplinari ad esso collegate;

e) valorizzazione dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione a lavori in collaborazione.

#### **Art. 30 – Accertamento regolarità degli atti**

1. Il Rettore accerta con proprio decreto, entro trenta giorni dalla consegna, la regolarità formale degli atti, approva gli atti e dichiara l'esito positivo o negativo della valutazione.

2. Qualora il Rettore riscontri vizi di forma, entro il termine di trenta giorni dalla consegna, rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione per la regolarizzazione stabilendone il termine.

3. Il decreto rettorale di approvazione degli atti è pubblicato all'Albo Ufficiale on line disponibile sul sito internet istituzionale dell'Ateneo; la pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo ha valore di notifica ufficiale al candidato ad ogni effetto di Legge.

4. In caso di esito negativo della valutazione, il RTT può ripresentare istanza di valutazione, mediante posta elettronica certificata, al Dipartimento di afferenza non prima di un anno dalla data della precedente istanza.

5. Il decreto rettorale di approvazione degli atti è trasmesso, mediante protocollo informatico, al Consiglio del Dipartimento che, sentita la Scuola ove costituita, propone con la maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia, entro trenta giorni dalla data di acquisizione del Decreto di approvazione atti, la chiamata del RTT nel ruolo dei professori associati al Consiglio di Amministrazione.

6. A seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, il RTT è inquadrato nel ruolo dei professori di seconda fascia.

#### **TITOLO V – NORME FINALI**



#### **Art. 31 - Norme transitorie e finali**

1. Sino al 31 dicembre 2026, salvo eventuali proroghe normative, ai soggetti che sono stati, per almeno tre anni, titolari di contratti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a) della Legge n. 240/2010, nel testo vigente sino al 29 giugno 2022, e che stipulano un contratto di RTT, è riconosciuto, a richiesta dell'interessato, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a tre anni. Nei casi di cui al primo periodo, la valutazione di cui al precedente Titolo IV avviene non prima di dodici mesi dalla presa di servizio nella posizione di RTT.
2. Sino al 31 dicembre 2026, salvo eventuali proroghe normative, ai soggetti che sono stati titolari, per un periodo non inferiore a tre anni, di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 240/2010, nel testo vigente sino al 29 giugno 2022, e che stipulano un contratto di RTT, è riconosciuto, a richiesta dell'interessato, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a due anni.
3. Per le esigenze collegate a situazioni eccezionali ed urgenti è possibile una modifica e/o integrazione degli ordinari termini e delle modalità procedurali previste dal presente Regolamento, previa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti.
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento e per quanto compatibili, si applicano le previsioni di legge in materia.

#### **Art. 32 – Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento, emanato con Decreto del Rettore, è pubblicato all'Albo Ufficiale on line di Ateneo.
2. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione.



**Al Rettore dell'Università degli Studi della  
Campania "Luigi Vanvitelli"**

Ufficio Reclutamento Personale Docente e  
Ricercatore

reclutamentopdr@unicampania.it

**OGGETTO:** Dichiarazione di presa d'atto della modalità telematica per lo svolgimento delle  
prove della procedura finalizzata alla copertura di n. \_\_\_\_ posto/i di RTT presso il Dipartimento  
\_\_\_\_\_, per il GSD \_\_\_\_\_ e SSD  
\_\_\_\_\_ indetta con il D.R. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a  
a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**DICHIARA**

- di prendere atto che le prove relative al concorso in oggetto si svolgono in modalità telematica;
- di essere consapevole che il collegamento deve essere audio e video;
- che il proprio contatto telefonico è \_\_\_\_\_;
- che il proprio contatto telematico è \_\_\_\_\_, considerando che la modalità indicata è \_\_\_\_\_;
- che il proprio indirizzo di posta elettronica è \_\_\_\_\_;
- di impegnarsi ad essere sempre reperibile nel corso dell'espletamento della prova concorsuale mediante i predetti contatti e a comunicare alla commissione immediatamente, mediante qualsiasi mezzo idoneo, eventuali impedimenti sopravvenuti non dipendenti dalla propria volontà;
- di essere consapevole delle proprie responsabilità penali e civili, impegnandosi ad astenersi da qualsiasi comportamento che possa direttamente o indirettamente pregiudicare il regolare svolgimento della procedura concorsuale.

Si allega fotocopia del documento di riconoscimento.

Data \_\_\_\_\_

Luogo \_\_\_\_\_

Il dichiarante

\_\_\_\_\_ \*

\*Si prega di firmare per esteso